

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2589

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASTELLA MARIO CLEMENTE, SANTUZ, SANGALLI, RUSSO FERDINANDO, MORAZZONI, SILVESTRI, SANESE, MEUCCI, CARELLI, SABBATINI, DE CAROLIS, ROSSI di MONTE- LERA, ROSINI, AMALFITANO, CIANNAMEA, MAROCCO, SALOMONE, TESINI ARISTIDE, GARGANO MARIO, GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, CASATI, GASCO, MEZZOGIORNO, FRACANZANI, MATTA GIOVANNI, MARZOTTO CAOTORTA, MARTON, MARABINI, MANTELLA GUIDO, FERRARI SILVESTRO, MORA GIAMPAOLO, VERNOLA, LUCCHESI, ANDREONI, NUCCI GUGLIELMO, LA ROCCA, MORO PAOLO ENRICO, LAMORTE, GARGANI GIUSEPPE, FORNASARI

Presentata il 7 dicembre 1978

Concorso per merito distinto per il passaggio anticipato
dalla 3^a alla 4^a classe di stipendio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 13 marzo 1958, n. 165, avente per oggetto « Ordinamento della carriera e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione » stabilì che la carriera degli insegnanti elementari si svolgeva in quattro classi (coefficienti 202, 229, 271 e 325) di stipendio, l'ultima delle quali si raggiungeva dopo 22 anni dalla nomina in ruolo.

L'innovazione di maggior rilievo della citata legge fu l'introduzione dell'istituto del concorso per merito distinto. L'arti-

colo 3, infatti, stabiliva testualmente che i periodi (ambedue di dieci anni) di « permanenza nella seconda e terza classe di stipendio » erano « ridotti di tre anni ciascuno per i vincitori di apposito concorso per merito distinto ».

Le successive leggi 22 luglio 1961, numero 831, e 5 dicembre 1964, n. 1268, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1965, n. 373, migliorarono l'importo degli stipendi e abbreviarono il periodo di permanenza nelle varie classi di stipendio, ma non modificarono le norme riguardanti il concorso per merito distinto.

Allo scopo di dirimere alcuni dubbi sorti in ordine all'applicazione delle norme concernenti il concorso per merito distinto, il Ministero della pubblica istruzione, con circolare Gab. n. 164 del 4 maggio 1970, sentì il bisogno di precisare che « la misura del beneficio doveva essere sempre di un triennio anche per quei candidati che avevano partecipato al concorso mentre erano a meno di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il normale passaggio alla classe di stipendio ».

Nello spirito della legge i concorsi per merito distinto costituivano un incentivo per l'elevazione culturale e professionale dei docenti, in quanto, attraverso il vaglio di un concorso per esami e titoli per il passaggio dalla seconda alla terza classe di stipendio e per soli titoli per il passaggio dalla terza alla quarta classe, si offrivano, oltre l'abbreviazione della carriera, benefici di natura giuridica ed economica, che si ripercuotevano in tutta la carriera, agli insegnanti che si erano distinti per preparazione culturale e per la continuità e l'efficacia dell'azione educativa e didattica.

Senonché la legge 26 luglio 1970, numero 576, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, riconoscendo, ai fini della carriera, parte del servizio prestato prima della nomina in ruolo sin dalla data del 1° luglio 1970, tolse — proprio all'ultimo momento — la possibilità di partecipare al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato dalla terza alla quarta classe di stipendio a molti insegnanti che si videro immettere direttamente nella classe superiore di stipendio alla vigilia del concorso.

Accadde così — tanto per fare un esempio — che tra gli insegnanti entrati in ruolo nel 1953 e nel 1955 si verificò una imprevista ed ingiusta sperequazione, giacché i vincitori del concorso per merito distinto per il passaggio dalla terza alla quarta classe di stipendio, si videro precludere la partecipazione al concorso per merito distinto per il passaggio dalla ter-

za alla quarta classe di stipendio, mentre poterono partecipare a detto concorso quelli che o non avevano partecipato o non avevano superato il precedente concorso per merito distinto.

In siffatta maniera fu completamente falsato lo spirito della legge, in quanto, al posto dei migliori — in casi come quello citato — si sono premiati i meno preparati e i pavid.

Come se non bastasse, in applicazione della circolare ministeriale n. 164 del 4 maggio 1970, si è data la possibilità di partecipare al concorso per merito distinto a quelli che si trovavano ad un solo anno dal raggiungimento della 4ª classe di stipendio e si è negato a quelli che detta classe avevano raggiunto proprio alla data del concorso.

Considerato, quindi, come si è già detto avanti, che la vincita del concorso per merito distinto non costituisce solo una abbreviazione del periodo di permanenza nella classe di stipendio, ma comporta benefici giuridici ed economici che influiscono su tutto lo svolgimento della carriera, non si comprende perché il riconoscimento del servizio non di ruolo, del quale hanno beneficiato tutti, debba, in ultima analisi, danneggiare solo quelli che hanno raggiunto — proprio per merito — la 4ª classe di stipendio alla data del concorso.

Le disparità di trattamento di cui innanzi hanno creato vivo malcontento nella classe magistrale e danno origine, in tutte le province, a numerosi e non infondati ricorsi.

L'articolo unico della presente proposta di legge mira soprattutto a sanare le sperequazioni venutesi a creare a seguito delle varie modifiche apportate alla originaria legge 13 marzo 1958, n. 165, e vuole, altresì, rivalutare ed incentivare la preparazione culturale e professionale degli insegnanti, ben sapendo che insoddisfazione e malcontento non contribuiscono certo al miglioramento della preparazione dei docenti.

Per le ragioni suesposte i proponenti confidano nella benevola considerazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È indetto il concorso per merito distinto, per soli titoli, per il passaggio anticipato dalla 3^a alla 4^a classe di stipendio, relativo all'anno 1970, riservato ai soli insegnanti elementari che, per l'applicazione della legge 26 luglio 1970, n. 576, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, alla data del 1° ottobre 1970 hanno conseguito il passaggio alla 4^a classe di stipendio.

Il concorso si svolgerà con le modalità previste dall'ordinanza ministeriale 13 luglio 1977, n. 184, e successive modificazioni.

Il numero dei posti da mettere a concorso sarà, in ciascuna provincia, pari al 25 per cento degli insegnanti che alla data del 1° ottobre si trovavano a non più di tre anni dal compimento dell'anzianità prevista per il passaggio alla 4^a classe di stipendio.

Detto venticinquesimo, ove occorra, sarà arrotondato per eccesso.